

Novembre 2020

FOCUS SUGLI INCENTIVI PREVISTI 2021-2022

Le novità previste nel DDL Bilancio 2021

Strumenti diretti per sostenere la crescita, la liquidità e lo sviluppo delle imprese



ERRE PUBLISHING

Redatto a novembre 2020

A cura di:



ERRE PUBLISHING -

MB Consulting S.R.L. - PMI Innovativa

www.studiombc.com

INDICE

PREMESSA	6
SEZIONE I - PARTE I	7
TITOLO III CRESCITA E INVESTIMENTI.....	7
ART. 14 RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI	7
ART. 15 SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO TRAMITE I CONTRATTI DI SVILUPPO	7
ART. 16 EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI"	7
ART. 17 FONDO IMPRESA FEMMINILE	8
ART. 18 FONDO PER LE IMPRESE CREATIVE.....	9
ART. 19 FONDO D' INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY	10
ART. 21 ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA	10
ART. 25 ACCORDI PER L'INNOVAZIONE	11
TITOLO IV SUD E COESIONE TERRITORIALE	11
ART.28 PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2022	11
ART. 32 PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO	11
TITOLO V LIQUIDITA' E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE	12
ART.35 MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE.....	12
ART. 36 PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI	12
ART. 40 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	13
ART. 41 PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ...	13
ART. 42 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, SUL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI.....	13
TITOLO XV NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	14
ART. 184 MISURE DI ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU - ISTITUZIONE DEL FONDO NEXT GENERATION EU	14
ART.185 TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI	15
ART. 186 INNOVAZIONE E COESIONE TERRITORIALE.....	19
SEZIONE I - PARTE II	20
TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	20
ART 195 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO	20
SEZIONE I - PARTE III	20
ART. 207 FONDO DA RIPARTIRE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	20

PREMESSA

Il DDL presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati il 18 novembre 2020 si compone di 229 articoli e *«si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario»*, con l'obiettivo di *«sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria»*.

Fra i principali interventi evidenziamo le misure previste per il sostegno della crescita, della liquidità e dello sviluppo delle imprese.

SEZIONE I - PARTE I**TITOLO III CRESCITA E INVESTIMENTI****ART 14****RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI**

Per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complesse, **la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

ART 15**SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO TRAMITE I CONTRATTI DI SVILUPPO**

Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, **è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022.**

Le disposizioni per l'accesso ai contratti di sviluppo sono così modificate:

- a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
- b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 16**EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI"**

Cambiano le modalità di erogazione del contributo Nuova Sabatini previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013, che sarà **erogato in un'unica soluzione** anche per finanziamenti oltre i 200 mila euro e verrà considerato come contributo in conto impianti

Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 17**FONDO IMPRESA FEMMINILE**

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo sostiene:

- a) interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
- b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

Gli interventi precedenti lettera a) possono prevedere:

- a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
- b) finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
- c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta per cento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
- d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
- e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.

Gli interventi di programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile e di programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale possono prevedere le seguenti azioni:

- a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
- b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
- c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;
- d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;
- e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati di cui al presente articolo.

Nell’ambito delle attività previste dalle presenti disposizioni e al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme 14 di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con le Regioni e gli Enti Locali, le Associazioni di categoria, il Sistema Camerale e i Comitati per l’imprenditoria femminile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuate la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati e ivi incluse le azioni di controllo e monitoraggio. Il Ministero dello Sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

È istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna.

Il Comitato:

- a) contribuisce ad aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo;
- b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa;
- c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
- d) contribuisce alla redazione della Relazione annuale

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite le modalità di composizione del Comitato.

ART. 18

FONDO PER LE IMPRESE CREATIVE

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il “Fondo PMI Creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

- a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n.179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- d) consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con le Regioni.

Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intende per “settore creativo”, il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei

beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle relative:

- a) alla ripartizione delle risorse tra gli interventi di cui al comma 2;
- b) alla individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3; alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- c) alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

ART. 19

FONDO D' INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, **un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale.**

Il Fondo finanzia interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono ripartite le risorse tra le varie sezioni del fondo, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al comma 1, nonché stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

ART. 21

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura è **istituito** nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato **"Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"**, con una **dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.**

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

ART. 25

ACCORDI PER L'INNOVAZIONE

Per il finanziamento degli interventi destinati allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

TITOLO IV SUD E COESIONE TERRITORIALE

ART.28

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2022

Viene prorogato il termine dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, il comma 108, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ora prevede che “Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.”.

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

ART. 32

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

Viene prorogato il credito d' imposta, già potenziato, per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del mezzogiorno.

Al fine di **incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli Investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19**, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, in misura pari al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

TITOLO V LIQUIDITA' E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE

ART.35

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Previsto l'ampliamento dell'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia") per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti esistenti.

Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario e di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare e/o consolidare indebitamenti esistenti purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Previsto l'accesso allo strumento Garanzia Italia per le imprese di medie dimensioni alle stesse condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal *Fondo Centrale di garanzia*, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90% e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Come noto l'operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 31 dicembre 2020. Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, il Governo intende consentire alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi, con una percentuale massima di copertura delle garanzie che possono essere rilasciate da SACE, determinata nella misura del 70%.

Le garanzie rilasciate da SACE potranno essere rivolte oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali. Peraltro, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.

ART. 36

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

Prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.